# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** · **Roma - Martedì, 20 aprile** · **Numero 93**

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

### Leggi e decreti.



### Disposizioni diverse.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 431 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920, autorizzato colla legge 28 dicembre 1919, n. 2510, è prorogato sino a che gli stati medesimi siano tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 423 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visti gli art 63 e seguenti del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 sul nuovo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato;

Visto l'altro R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, il quale autorizza a nominare ai posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto i candidati dichiarati idonei in sostituzione di quelli che, compresi nella graduatoria del concorso, non possano per qualsiasi motivo conseguire la nomina o assumere effettivo servizio:

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei ruoli del personale di carriera amministrativa e di ragioneria della Direzione generale del Fondo per il culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, sono estese al personale della Direzione generale del Fondo per il culto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

*Il numero 428 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il R. decreto del 1° febbraio 1920, n. 208, che stabilisce i prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale del raccolto 1920;

Visto l'art. 9 del R. decreto sopracitato col quale si è autorizzata la inscrizione di L. 500.000 al capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per il 1919-920;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro, e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di L. 500,000, di cui all'art. 9 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 208, sarà iscritta al capitolo 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura pel 1919-920, con la dizione: « Spese e concorsi a favore di Enti autonomi per la produzione di sementi selezionate di risone e per altri provvedimenti a favore della risicoltura nazionale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 13 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — FERRARIS — SCHANZER.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 429 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con i ministri della guerra e della marina:

Considerato che nelle attuali condizioni generali della vita nazionale è cessato ogni motivo per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, in relazione al successivo decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1354, per quanto concerne la sospensione di procedimenti ed atti giudiziari a cagione della guerra e per ogni altra disposizione eccezionale, ivi stabilita;

Che urge, per il regolare funzionamento della giustizia, far cessare al più presto il vigore delle anzidette disposizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° maggio 1920 cessano di avere vigore, e comunque di ricevere applicazione, tutte le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, e quelle correlative dell'altro decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1354.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA — BONOMI — SECHI.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2657 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il relativo regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 2[illegible]5 per l'attuazione della legge medesima;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Varese in data 25 maggio 1915;

Udito il parere del Consiglio superiore di commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Varese è autorizzata ad imporre una tassa annua sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto.

Art. 2.

La tassa sarà proporzionata al reddito netto accertato agli effetti della ricchezza mobile.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa i redditi commerciali e industriali che per legge non sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile.

Art. 4.

L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 0,50 per ogni cento lire di reddito netto.

Entro tale limite la Camera di commercio e industria di Varese sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, l'aliquota effettiva da imporre, tenuto conto delle esigenze del proprio bilancio.

Art. 5.

La Camera, non più tardi del 31 gennaio di ogni anno, procederà alla compilazione della matricola della tassa.

Per quanto riguarda la formazione e la pubblicazione della matricola, la formazione, la pubblicazione e la riscossione dei ruoli, i privilegi della riscossione e i reclami dei contribuenti, valgono le norme e i termini stabiliti dalla legge 20 marzo 19[illegible]9, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e del

relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, nonchè dell'annesso regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa anzidetta, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 6.

Ogni disposizione contraria a quella stabilita dal presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

## REGOLAMENTO per l'applicazione e riscossione dell'imposta camerale a favore della Camera di commercio e industria di Varese.

### TITOLO I.

### Dei contribuenti e della base dell' imposta camerale.

Art. 1.

L'imposta annua consentita dal decreto Reale 7 settembre 1919 e dalla lettera *b*) dell'art. 44 della legge 20 marzo 1910, n. 121, viene applicata, nella misura ogni anno stabilita con decreto Ministeriale, ai redditi provenienti da ogni forma d'attività commerciale e industriale esplicata in qualunque modo nel distretto della Camera stessa, sia che tali redditi appartengano a semplici individui come a Società ed Enti morali, con la sede e il domicilio nel distretto della Camera di Varese od altrove.

Art. 2.

L'imposta camerale è commisurata al reddito netto accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

La Società e gli Enti morali che hanno la sede e le Ditte che hanno il domicilio in altro distretto camerale - ma esercitano commercio e industria sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo nel distretto della Camera di commercio di Varese, ovvero avendo la sede o il domicilio in questo esercitano commercio o industria anche altrove - saranno assoggettati alla sopraddetta imposta solamente per il reddito effettivamente ricavato nel distretto di Varese, od attribuibile alla sola sede ed accertato nel modo indicato dall'art. 9.

### TITOLO II.

### Dell'accertamento dei redditi.

*a*) Accertamento dei redditi di contribuenti domiciliati o con sede nel distretto della Camera di commercio di Varese.

Art. 4.

Gli elenchi che le agenzie delle imposte del distretto camerale debbono compilare secondo l'art. 67 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, tanto per i ruoli principali quanto per i suppletivi, comprenderanno tutti i redditi tassati in categoria *B*) ed i seguenti della categoria *C*):

Gruppo XXV. — 1. Pittori, scultori, musicisti, disegnatori, cesellatori, incisori, smaltatori, intagliatori, modellatori, doratori, ornatisti, in quanto si tratti di redditi derivanti non puramente dalla loro opera personale, ma dall'assunzione di imprese o di lavori.

Gruppo XXVI. — 1. Agenti di cambio, mediatori, sensali, spedizionieri, commissionari.

Gruppo XXVI. — 2. Agenti di affari, agenti teatrali, viaggiatori di case di commercio, interpreti, corrieri e simili.

Quali agenti di affari debbono considerarsi tutti gli esercenti di professioni intermediarie come gli agenti di assicurazione, di emigrazione e simili.

Art. 5.

Gli elenchi comprenderanno tutti i contribuenti tassati nei ruoli di ricchezza mobile.

Art. 6.

Tanto gli elenchi principali che quelli suppletivi dovranno essere autenticati dagli agenti delle imposte che li avranno rilasciati.

Art. 7.

*Gli elenchi dovranno indicare:*

*a*) il numero d'ordine;

*b*) il cognome, il nome, paternità dei contribuenti, o la denominazione della Società o dell'Ente morale o delle Ditte;

*c*) la qualità ed il luogo dell'esercizio commerciale od industriale;

*d*) il reddito netto accertato per gli effetti della imposta di ricchezza mobile;

*e*) le osservazioni eventuali.

I contribuenti dovranno essere elencati per ordine alfabetico Comune per Comune.

I totali dei redditi dei singoli Comuni verranno poi raggruppati per esattorie.

Art. 8.

Gli stampati occorrenti per la formazione degli elenchi saranno provvisti dalla Camera entro il mese di dicembre e gli elenchi dovranno essere compilati dalle agenzie delle imposte entro il 15 del mese di gennaio successivo e trasmessi senza ritardo alla Camera. La retribuzione da corrispondersi agli agenti sarà convenuta nella misura consuetudinaria.

*b*) Accertamento dei redditi di contribuenti con sede o domicilio in altri distretti camerali, o con svolgimento di attività commerciale e industriale fuori del distretto di Varese.

Art. 9.

Tutti i contribuenti (individui, Società, Enti morali) che esercitano qualsiasi forma di attività commerciale o industriale nel distretto della Camera di commercio e industria di Varese e contemporaneamente in quello di altre Camere - con la sede o il domicilio nel distretto della Camera di Varese o altrove - dovranno entro il mese di dicembre di ciascun anno presentare sopra un modulo speciale fornito dalla Camera una dichiarazione indicante il reddito annuo, realizzato con l'attività svolta nel distretto di Varese, oppure attribuibile alla sede in questo esistente.

Art. 10.

Sarà sempre però in facoltà della Camera di sindacare l'esattezza di tale dichiarazione facendosi comunicare tutte le notizie che ritenesse del caso dagli agenti delle imposte, dalle altre Camere o dalle Amministrazioni pubbliche.

E qualora non venisse presentata nel suddetto termine una nuova dichiarazione, si intenderà confermato il reddito precedente accertato salvo il caso - per quanto riguarda i contribuenti avente la sede fuori del distretto della Camera - che consti alla Camera di un maggiore accertamento del reddito stesso, ovvero di quello complessivo inscritto nella località dove il contribuente tiene tale sede. In questo ultimo caso l'aumento sarà proporzionale anche per la Camera di Varese.

Art. 11.

La dichiarazione di cui all'art. 9 servirà di norma per l'accordo tra le diverse Camere interessate, che avverrà con la procedura stabilita dall'art. 46 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e dagli articoli 31 a 37 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245. Tale accordo avrà effetto soltanto per l'esercizio nuovo e non potrà riferirsi mai ai esercizi già chiusi, salvo il caso in cui siasi proceduto alla inscrizione nei ruoli, pur mancando l'accordo fra le Camere interessate.

Art. 12.

Per i contribuenti aventi la sede fuori del distretto camerale si compileranno a cura della Camera, in base alle dichiarazioni suddette e previo accordo definitivo fra le Camere interessate, gli elenchi

complementari sia principali che suppletivi, da autenticarsi dal presidente della Camera.

Per i contribuenti aventi la sede o il domicilio nel distretto, ma che esercitano commercio o industria in altri distretti camerali, l'inscrizione nei ruoli principali e suppletivi avverrà soltanto per la cifra di reddito attribuita alla Camera di Varese.

TITOLO III.

## Della formazione della matricola e dei ruoli.

Art. 13.

Ricevuti gli elenchi di cui agli art. 4 e successivi, ed accertati i redditi dei contribuenti indicati negli articoli 9 e 10, entro il mese di gennaio si compilerà la matricola della imposta, utilizzando gli elenchi stessi, apportandovi tutte le varianti necessarie, avuto riguardo alle detrazioni prescritte dall'articolo 46 della legge organica per quanto riguarda le parti di reddito spettanti ad altre Camere e comprendendovi i contribuenti inscritti negli elenchi complementari di cui all'art. 12.

Art. 14.

Le matricole verranno inviate ai Comuni perchè siano pubblicate per non meno di 10 giorni all'albo pretorio.

Art. 15.

Saranno notificati per mezzo del messo comunale, ai contribuenti, soltanto gli accertamenti d'ufficio in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 9 e le variazioni, avvenute per accordi con le consorelle interessate, delle cifre di reddito dichiarate dai contribuenti.

Non sarà fatta notificazione agli interessati:

1° delle variazioni e delle nuove inscrizioni eseguite dalla agenzia delle imposte perchè già da questa regolarmente notificate ai contribuenti;

2° degli accertamenti di reddito avvenuti in base alle dichiarazioni degli interessati secondo quanto è disposto dall'art. 9.

Art. 16.

Contro gli accertamenti della matricola i contribuenti possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione, presentare ricorso alla Camera di commercio su competente carta da bollo.

Non sono ammessi ricorsi contro le cifre di reddito accertate dall'agenzia delle imposte o dedotte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 9. Se il ricorso è presentato per un errore materiale o per ignoranza delle disposizioni del presente regolamento, la Presidenza a mezzo della Segreteria della Camera darà evasione immediatamente al ricorso, fornendo verbalmente o per iscritto le spiegazioni del caso.

Su ogni altro ricorso si pronuncierà la Camera entro un mese dalla data della presentazione e la decisione sarà notificata agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 17.

Sulla scorta della matricola regolarmente pubblicata, la Camera compilerà i ruoli principali e suppletivi per le partite non contestate o definite.

Art. 18.

I ruoli dovranno indicare:

*a)* il numero d'ordine;

*b)* il cognome, nome e paternità dei contribuenti o la denominazione della Società, degli Enti e delle Ditte;

*c)* il genere di commercio o industria esercitato;

*d)* il reddito netto soggetto all'imposta camerale;

*e)* l'ammontare dell'imposta dovuta da ogni contribuente.

Art. 19.

Entro la prima metà di marzo la Camera approverà i ruoli di riscossione, che non più tardi del 15 marzo saranno trasmessi in piego raccomandato al prefetto perchè li renda esecutivi.

Saranno quindi inviati senza ritardo ai sindaci, che li terranno in deposito per otto giorni consecutivi, pubblicando un avviso annunciante il deposito stesso.

Art. 20.

Trascorsi gli otto giorni, i sindaci dovranno trasmettere immediatamente i ruoli agli esattori, i quali in caso di ritardo provvederanno di loro iniziativa dandone avviso alla Camera. A questa faranno pure sollecita comunicazione delle omissioni e delle inesattezze che avessero a riscontrare.

Art. 21.

Contro i ruoli ed entro un mese dalla pubblicazione, i contribuenti possono avanzare reclamo steso su competente carta da bollo, ma soltanto per la inscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della notificazione di cui all'art 15 o per errore materiale.

I ricorsi saranno presi in esame dalla Commissione di finanza che entro un mese dalla data di presentazione ne riferirà alla Camera, la quale delibererà sul loro accoglimento o meno. La decisione relativa, entro i dieci giorni successivi alla deliberazione, sarà notificata agli interessati per mezzo del messo comunale.

Per i ricorsi motivati da cessazioni dell'esercizio del commercio si applicheranno le disposizioni dell'art. 29.

Art. 22.

Contro la decisione della Camera il contribuente potrà ricorrere al tribunale di Varese, il quale giudicherà inappellabilmente.

Ma il ricorso non sospenderà il pagamento dell'imposta salvo il diritto al rimborso se verrà riformato il giudicato della Camera.

Art. 23.

Delle partite contestate e in seguito definite sarà fatto un ruolo suppletivo e saranno inscritte nel ruolo immediatamente successivo.

TITOLO IV.

## Dell'esazione dell'imposta camerale.

Art. 24.

Il servizio di riscossione della imposta camerale è affidato agli esattori comunali o consorziali ed alle ricevitorie provinciali. Gli esattori col ricevimento del ruolo rispondono del non riscosso per riscosso.

Art. 25.

L'esazione dell'imposta dei ruoli principali e suppletivi avverrà contemporaneamente alla rata più prossima delle imposte dirette e gli esattori nei termini di legge verseranno alla ricevitoria provinciale almeno gli otto decimi del totale dell'imposta messa in riscossione, salvo poi a versare nel corso del bimestre gli ultimi due decimi.

Il ricevitore provinciale risponde pure del non riscosso per riscosso e deve versare alla Banca d'Italia (Agenzia di Varese) l'ammontare (8/10 2/10) nel termine di giorni cinque da quello in cui scade il versamento degli esattori, incorrendo nella multa del 4 0/0 a favore della Camera in caso di ritardo. Ad eguale penalità, ma in favore del ricevitore, sottostaranno gli esattori in caso di ritardo. Ove occorra si procederà alla esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, a termini dell'art. 86 del nuovo testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 26.

L'aggio da corrispondersi per la riscossione della imposta camerale è quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 27.

Per la riscossione delle imposte camerali l'esattore è tenuto a prestare una cauzione uguale all'importo dell'imposta dei ruoli principali che sarà riscossa in un'unica rata. Rispetto alla costituzione, valutazione ed approvazione di tale cauzione valgano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, che disciplinano la riscossione delle imposte dirette.

Art. 28.

Per le quote accertate inesigibili - per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti - la Camera provvederà a rimborsare l'esattore dietro presentazione di regolare domanda corredata dal titolo giustificativo.

Art. 29.

Le cessazioni o riduzioni di reddito che si verificassero durante l'anno, daranno diritto alla restituzione totale o parziale dell'im-

posta, purchè il contribuente presenti alla Camera una domanda accompagnata dal decreto dell'Intendenza di finanza o dell'agenzia delle imposte che riconosca la cessazione totale o parziale del reddito ed abbia ordinato lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla notificazione del decreto e il rimborso sarà ordinato dal presidente sentito previamente il parere della Commissione di finanza, qualora la domanda di cessazione o di riduzione sia presentata dopo tale termine, lo sgravio delle imposte decorrerà dalla data della presentazione della domanda.

Art. 30.

Col passaggio dell'esercizio di un commercio o di una industria da una ad altra Ditta, il nuovo commerciante sarà solidalmente responsabile della imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno anteriore. A questi effetti è presunto cessionario chi nei medesimi locali od in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o industria, di quello esercitato dal contribuente iscritto a ruolo.

Art. 31.

Non più tardi del 31 dicembre di ogni anno gli esattori renderanno alla Camera il conto della loro gestione annuale, corredandolo di tutti i documenti giustificativi. Il conto sarà presentato in due originali, di cui uno resterà presso gli uffici camerali e l'altro firmato dal segretario della Camera sarà restituito all'esattore e terrà luogo di quietanza definitiva.

Decorso l'anno nel quale furono posti in riscossione i ruoli dovranno a richiesta della Camera essere restituiti alla medesima, salvo agli esattori di farsi un estratto per le partite rimaste da esigere, che sarà vidimato dalla Camera.

Art. 32.

Per tutto quanto non fosse regolato dalle norme che precedono saranno applicate le leggi e i regolamenti sulle imposte dirette.

Disposizione transitoria.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena ottenuta l'approvazione ministeriale in tempo utile per l'applicazione nella formazione dei ruoli principali dell'esercizio 1916.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro*: FERRARIS.

## La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 411. Regio decreto 19 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, le quote di concorso per gli anni dal 1907 al 1919, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 412. Regio decreto 29 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede al distacco della frazione di Santa Maria del Piano dal comune di Gemmano ed all'aggregazione di essa al comune di Montescudo (Forlì).

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Afragola (Napoli).*

SIRE!

Per effetto della nuova situazione dei partiti locali, determinatasi dopo le recenti elezioni politiche, venti dei ventuno consiglieri rimasti in carica del comune di Afragola hanno rassegnato irrevocabilmente le proprie dimissioni.

Il prefetto, per assicurare la vita amministrativa dell'ente, dovette affidarne la provvisoria gestione ad un suo commissario, ed ora, non potendosi entro breve termine ricostituire la rappresentanza elettiva mediante elezioni, ed occorrendo d'altra parte dare allo straordinario amministratore sufficienti poteri che lo mettano in grado di provvedere adeguatamente sugli affari che interessano il Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 2 febbraio 1920, n. 223, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Afragola, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Federico Borrelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monteleone Calabro (Catanzaro).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Monteleone Calabro è retta temporaneamente, dal luglio ultimo scorso, da un commissario prefettizio, avendo l'intera rappresentanza municipale rassegnato le dimissioni.

Risultati infruttuosi i tentativi fatti per comporre la crisi, nè potendosi ora procedere alla ricostituzione della rappresentanza, rendesi necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 15 ottobre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monteleone Calabro, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Alberto De Dominicis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a' sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Michele (Bari).***

SIRE!

In seguito ad una viva agitazione promossa dalla locale sezione dei combattenti, che accusava di inerzia l'Amministrazione del comune di San Michele, 13 consiglieri – compresi tra essi il sindaco ed i componenti la Giunta – rassegnarono irrevocabilmente le dimissioni.

E poichè dei 20 consiglieri assegnati per legge, 2 altri erano da tempo dimissionari ed un'altro deceduto, trovandosi di fatto la rappresentanza elettiva, così ridotta, nella impossibilità di funzionare, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'ente ad un suo commissario.

Non potendosi ora, entro breve termine, ricostituire mediante le elezioni l'Amministrazione ordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per dare al commissario i più ampi poteri dell'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 2 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Michele, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Cannito è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

## COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — gr. uff. Ernesto Filipponi — comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Ambra* reclamato dalla Società anonima navigazione libera triestina, non comparsa:

Udita la relazione del commissario delegato cons. Biscaro sulla istanza della Società anonima Navigazione libera triestina con sede a Trieste perchè sia fatto luogo all'accertamento della nazionalità italiana di essa Società per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nei riguardi del piroscafo mercantile *Ambra* di sua proprietà già battente bandiera austro-ungarica, presente allo scoppio della guerra nel porto italiano di Massaua;

Sentito il commissario del Governo il quale si riporta alle conclusioni scritte con le quali chiede si dichiari accertato che la Navigazione libera triestina è di nazionalità italiana;

Poichè dai documenti esibiti dalla Società istante e dalla inchiesta testimoniale assunta d'ufficio è stabilito che la Navigazione libera triestina, costituitasi nel 1906 col capitale di 768.000 corone, per iniziativa dei signori Ettore Pollich, Pietro Masera e ing. Giuseppe Kellmer, di nazionalità italiana i primi due, boemo il terzo, mediante la trasformazione in anonima di un consorzio di caratisti proprietari del piroscafo *Alga*, aumentò successivamente il proprio capitale fino a raggiungere prima della guerra un capitale di 16.000,000 di corone, elevato dopo l'armistizio a L. 24,000,000;

Che l'Amministrazione della Società si accentrò sempre nei suddetti Pollich, Masera e Kellmer, questi da lunghi anni domiciliato a Trieste;

Che il capitale azionario fu sino dall'origine e si mantenne nei successivi suoi aumenti per la maggior parte in mano di sudditi austriaci di nazionalità italiana e più particolarmente di Trieste, che considerava la Navigazione libera triestina come una istituzione paesana;

Che dopo l'armistizio, in seguito alle dimissioni degli elementi stranieri, compreso il Kellmer, che facevano parte del Consiglio di

amministrazione e alla morte del Masera, la presidenza del Consiglio fu conferita al comm. Angelo Pogliani, di Roma, amministratore delegato della Banca italiana di sconto, intervenuta nell'ultimo aumento del capitale azionario ed ai dimissionari subentrarono persone di nazionalità italiana;

Che risulta pertanto accertato il carattere prevalentemente italiano anche dall'origine e sempre mantenuto dalla Società istante;

Visto l'art. 13 del regolamento interno 26 giugno 1915;

PER QUESTI MOTIVI:

Dichiara accertato che la Società di navigazione libera triestina è di nazionalità italiana e dispone trasmettersi gli atti al Ministero della marina per gli ulteriori provvedimenti nei riguardi del piroscafo *Ambra*.

Così deciso nell'udienza del 31 ottobre 1919 dalla Commissione delle prede, nella sede in via dei Gracchi, n. 209.

*Martino - Mazzinghi - Biscaro*, estensore - *Filipponi - Belleni - Avet - Formica - Marcelli*.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione, oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli*.

## COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della confisca del canotto automobile denominato *Gaiola* di proprietà di un suddito tedesco.

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Filipponi sulla richiesta del Commissario del Governo perchè sia dichiarata legittima la cattura e sia pronunciata la confisca del canotto automobile *Gaiola* di proprietà di un suddito tedesco, compreso nella lista dei galleggianti e navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 30 settembre 1919, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 6 ottobre, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 18 ottobre 1919, è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina risulta che il suddetto galleggiante fu posto sotto sequestro al momento della dichiarazione di guerra alla Germania e che la confisca fu pronunciata in virtù dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando che il fondo costituito dall'art. 6 dell'altro decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, non è sufficiente ad indennizzare i danneggiati dagli atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina, in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, di tutte le navi e merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compreso il canotto automobile *Gaiola*, al fine di destinare le somme ricavate dalla loro vendita ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina del canotto automobile di bandiera germanica *Gaiola*, presente alla data dello scoppio delle ostilità con la Germania nella villa Grotta Marina a Posillipo (Golfo di Napoli), e posto sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del 24 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

*Martino, Biscaro, Formica, Filipponi* relatore, *Belleni, Avet, Marcelli.*

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione, oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli*.

## OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

*Il Collegio centrale arbitrale*

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore Ministero agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

**Ordinanza**

Vista la richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, del 12 gennaio p. p., depositata nella segreteria di questo Collegio il successivo giorno 15, con la quale si chiede a questo Collegio che sia trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale il fondo di proprietà della parrocchia della cattedrale di Montefiascone, denominato « Lucrino » situato in contrada « Fico », frazione « Coste » di detto Comune, dell'estensione complessiva di Ha. 21,73, confinante: a nord col fosso Maltempo e proprietà Mauri, a sud con proprietà Ospedale dei poveri di Montefiascone e fosso della Cresta, ad est con la via provinciale per Bolsena, ad ovest col lago di Bolsena, comprendente il particellare n. 27, dell'estensione di Ea. 2.4500, isolato, e che confina alla sua volta: ad est con la via provinciale per Bolsena ed in tutti gli altri lati con i possedimenti dell'Ospedale dei poveri di Montefiascone, accatastato nel detto Comune alla sezione V ed alla partita n. 677 rappresentato dai numeri mappali 6 sub. 1, 6 sub. 2, 7, 8, 9, 10, 27, 222, 329, 156/364;

Vista la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata, con la quale fu comunicata al detto parroco, don Antonio Manzi, la richiesta suddetta, avente la data del 24 gennaio p. p.;

Osserva che il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale a fondamento della richiesta, ha dedotto che il fondo « Lucrino », tenuto in affitto da tal Manzi Enrico nella sua superficie può considerarsi così diviso: ad olivi circa Ea. 7, viti basse o maritate all'albero circa Ea. 2,45, seminativo con quercie circa Ea. 6,48, bosco ceduo e da frutto Ea. 5,80;

Che il terreno seminativo non è coltivato a turno regolare; che o ni anno si semina qualche piccolo appezzamento ed il resto rimane a pascolo; che anche pel terreno olivetato si segue lo stesso sistema; che gli olivi sono piantati irregolarmente e sono decrepiti e tenuti in cattive condizioni vegetative perchè sono trascurati del tutto; che infine che l'appezzamento a bosco non può dirsi in buone condizioni perchè vandalicamente trattato. Ora si afferma che l'Opera nazionale si propone di coltivare a viti ed olivi gli Ha. 19.2800 circa di terreno non ancora coltivato, previo taglio degli olivi vecchi e dissodamento della parte a bosco; di piantare a vigna tassa la parte del feudo in pendio, ed a filari di viti ed olivi la parte pianeggiante, coltivando negli interfilari frumento avvicendato con leguminose da granella e da foraggio. A giustificare per ultimo la richiesta del trasferimento anche del particellare n. 27, che è effettivamente staccato dal rimanente del fondo « Lucrino » ed è coltivato intensivamente a vigna bassa, il Consiglio richiedente ha rilevato che, altrimenti, codesto particellare verrebbe a costituire un appezzamento isolato nell'accorpamento del fondo Castellaccio, il che arrecherebbe delle difficoltà nella conduzione e nelle operazioni di quotizzazione del fondo Castellaccio.

Ciò premesso, il Collegio ha considerato che, rimanendo assodata la suscettività dei terreni suddetti di importanti trasformazioni culturali ed appartenendo esso ad un Ente ecclesiastico conservato, ricorrono nel caso le condizioni volute per farsi luogo al trasferimento di esso al patrimonio dell'Opera nazionale, a senso degli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte, del regolamento legislativo n. 33 del 16 gennaio 1919.

Che il parroco interessato nulla ha dedotto in contrario nel termine all'uopo prefissogli.

E pertanto, visti, oltre i suddetti, gli articoli 5 e 7 del R. decreto n. 1612 del 22 agosto 1912.

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Lucrino » su menzionato e del parcellare n. 27, a tutti gli effetti di legge, disponendo che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 10 del mese di febbraio 1920.

*Nonis*, estensore — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *Antonio Castellani*, segretario.

Depositata la presente ordinanza nella segreteria del Collegio il giorno 10 del mese di febbraio 1920.

*Antonio Castellani*, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani*.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELLA GUERRA

### MANIFESTO

**per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1900, appartenenti ai Comuni già invasi dal nemico.**

1. Sono chiamati alle armi tutti gli inscritti e capilista della classe 1900, appartenenti ai Comuni già invasi dal nemico, i quali, dalla liberazione dei Comuni stessi in poi, sono stati riconosciuti idonei ad incondizionato servizio ed arruolati in 1ª categoria dai Consigli di leva.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto.

Tutti quelli che saranno arruolati in 1ª categoria posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente al comando del distretto, appena avvenuto il loro arruolamento avanti il Consiglio di leva.

2. Sono escluse dalla attuale chiamata le reclute di 1ª categoria idonee in modo permanente soltanto ai servizi sedentari.

Sono pure, per ora, escluse dalla chiamata le reclute rivestite del grado di ufficiale.

3. Le reclute residenti nel Comune capoluogo del distretto munite del foglio provvisorio di congedo illimitato si presenteranno direttamente al comando del distretto.

Le altre, munite del foglio provvisorio di congedo illimitato, si presenteranno al sindaco del Comune nel quale si trovano, il quale le invierà al distretto fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il foglio di viaggio, le richieste modello *B* verdi, nonchè l'anticipazione del prezzo del biglietto, essendo cessata dall'8 dicembre 1919, la gratuità dei viaggi di servizio.

Così dicasi pei percorsi sulle linee di navigazione e sulle tramvie a motore meccanico, nei casi in cui, di queste ultime, sia consentito l'uso a spese dell'erario.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato dovranno sempre presentarsi al sindaco del Comune di residenza il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

Le anticipazioni che saranno fatte dai sindaci alle reclute dovranno essere annotate sul foglio provvisorio di congedo illimitato o, in mancanza di questo, sul foglio di riconoscimento.

4. Le reclute che si trovano nel Comune capoluogo del distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di L. 5.

Quelle provenienti da altri Comuni, giunte al distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in conto corrente, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di L. 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

5. Alle reclute provenienti da un Comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del Comune da cui provengono.

Se però, pur essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di L. 5.

6. Le reclute che intendano di essere ammesse a servire nell'arma dei RR. carabinieri, o nella Regia guardia per la pubblica sicurezza, ovvero nella Regia guardia di finanza, potranno richiedere ai distretti militari tutti gli schiarimenti necessari.

7. Le reclute che aspirano all'ammissione al volontariato di un anno potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere le modalità per tale ammissione.

8. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelle delle reclute chiamate le quali comprovino di essere studenti regolari delle Università del Regno e degli Istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di eguale beneficio potranno fruire:

*a*) gli allievi dell'Istituto di Belle arti di Roma, inscritti al secondo periodo del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai corsi superiori di pittura, di scultura e di decorazione;

*b*) gli allievi dell'Istituto provinciale di Belle arti di Siena, inscritti nei corsi superiori di architettura;

*c*) gli allievi dell'Accademia di belle arti di Perugia, inscritti ai corsi speciali;

*d*) gli allievi della Scuola dell'arte della medaglia, istituita presso la R. zecca di Roma;

*e*) gli allievi del R. Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la Scuola di discipline amministrative applicate);

*f)* gli allievi dei R. Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto di iscrizione al tiro a segno, e dovranno essere avvertiti che non potranno conseguire ulteriormente l'ammissione al ritardo qualora non comprovassero di avere frequentato d'ora in avanti regolarmente le esercitazioni di tiro prescritte.

Sono dispensate da quest'obbligo quelle reclute che siano domiciliate in Comuni dove non siavi istituito tiro a segno.

Possono usufruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università estere o di Istituti che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle Università del Regno.

9. Le reclute che abbiano uno o più fratelli alle armi potranno, su richiesta della famiglia, ottenere di ritardare la presentazione fino a quando il fratello o tutti gli altri fratelli attualmente in servizio non siano inviati in congedo illimitato.

Tale ritardo sarà concesso uniformandosi, per analogia, ai criteri stabiliti dal capo XIV-*bis* delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1917, n. 763, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, avvertendo peraltro che, agli effetti della concessione, potranno essere considerati come se fossero in servizio per fatto di leva;

tutti i militari di truppa, compresi i sottufficiali delle classi di leva tuttora alle armi alla data fissata per la presente chiamata, eccettuati quelli che siano vincolati ad obblighi di servizio volontariamente assunti (sottufficiali di carriera e simili);

tutti gli ufficiali delle categorie in congedo delle classi, corpi, armi e specialità per le quali non sia stato ancora ordinato il licenziamento.

In nessun caso potranno procurare il beneficio del ritardo alla presentazione alle reclute della classe 1900 i fratelli che siano ufficiali in servizio attivo permanente e quelli che — qualunque sia il grado di cui sono rivestiti — abbiano rinunciato al licenziamento valendosi della facoltà stabilita dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1054 del 12 dicembre 1918 (Circolare n. 736 Giornale militare 1918) o da altra analoga disposizione.

10. Gli aspiranti al ritardo del servizio o della presentazione alle armi, i quali non abbiano compiuto le pratiche per ottenere la ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutte le altre reclute, salvo ad esser rilasciati allorchè abbiano compiute tali pratiche, in attesa del compimento delle quali i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere agli interessati dieci giorni di licenza, senza alcun assegno e senza alcun rimborso di spesa di trasporto.

11. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare saranno autorizzate a servirsene e ne riceveranno anzi adeguato compenso in danaro.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in ottime condizioni saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di calzature di marcia (stivaletti allacciati con gambaletto L. 24; per un farsetto a maglia di lana (pesante) L. 8; per una camicia, se di tela L. 4, se di flanella L. 12; per un paio di mutande, se di tela L. 4, se di lana L. 8; per un paio di calze, se di cotone L. 0,60, se di lana L 2; per un fazzoletto L. 0,40; per una correggia da pantaloni L. 1.

12. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i richiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

## MANIFESTO.

**Chiamata alle armi dei militari 1ª categoria, idonei ad incondizionato servizio, delle classi 1898, 1899 e 1900 residenti all'estero, che non abbiano ancora compiuto la ferma.**

1. Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi dal 1898 al 1900 residenti all'estero, i quali risultino idonei ad incondizionato servizio, e non abbiano compiuto la ferma, perchè regolarmente autorizzati a rimanere all'estero durante il periodo della guerra.

2. Per le dichiarazioni di inabilità assoluta alle fatiche di guerra, e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, in base alle quali i militari potranno essere esclusi dalla presente chiamata, dovranno osservarsi le norme di cui alla circolare n. 125 del Giornale militare corrente anno.

3. Sono esclusi dalla presente chiamata:

*a)* i militari che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di effettivo servizio alle armi;

*b)* i militari che abbiano compiuto uguale periodo di servizio in un esercito alleato o associato, o, per la stessa durata, siano stati dallo Stato italiano comunque esonerati dal prestar servizio alle armi;

*c)* i militari che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 della legge sul reclutamento.

4. La presentazione alle armi dovrà effettuarsi, non oltre il 31 luglio per i militari residenti nei paesi d'Europa e del bacino Mediterraneo, e non oltre il 31 dicembre 1920 per quelli residenti in paesi transoceanici.

5. Si avverte ad ogni buon fine che i militari obbligati a rimpatriare dovranno provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, giacchè il viaggio gratuito è stato concesso eccezionalmente soltanto durante il periodo della guerra.

Si osserveranno in proposito le norme contenute nei paragrafi 151 e 152 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero e, in caso di indigenza, le norme dei paragrafi 153 e seguenti dell'Istruzione stessa.

6. Sono ammesse le domande di dilazione per presentarsi alle armi, in base alle norme di cui ai paragrafi 159 e seguenti della ripetuta Istruzione.

*N. B.* - I militari delle classi indicate nel presente manifesto, come pure quelli di classi anteriori, i quali siano stati dichiarati disertori perchè non rimpatriarono durante la guerra, pur avendone obbligo, potranno regolare la loro posizione soltanto in base alle disposizioni emanate con la circolare n. 627, del *Giornale militare* del 1919, per l'applicazione del Regio decreto d'amnistia n. 1502 del 2 settembre stesso anno; quelli per le dette disposizioni obbligati a rimpatriare dovranno presentarsi non oltre il 31 maggio venturo (circolari numeri 110 e 174 del *Giornale militare* 1920).

*Il ministro*: BONOMI.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 aprile 1920.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 78.85 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . | 84.46 | — |

### Corso medio dei cambi

del giorno 19 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,64 — Londra 89,33 — Svizzera 402,00 — Spagna. . . . — New York 22,44 — Oro 354,18.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 38).

### 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 0[0 | 46289 | 1140 — | Caminiti *Angela* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Corapi Pasqualina ved. Caminiti Domenico, domiciliata a Soverato (Catanzaro) | Caminiti *Mattea-Angela*, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 marzo 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

*Smarrimenti di ricevute* (1ª pubblicazione). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data della ricevuta: 30 ottobre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Sub-economo Benefici vacanti di Montegiorgio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Udine — Intestazione della ricevuta: Fanny Luzzatto fu Graziadio, quale erede della madre Luzzatto Adele fu Mario — Titoli del debito pubblico: obbligazioni — Ammontare della rendita: Prestito nazionale 5 0[0 — Capitale L. 10.400 — Decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 aprile 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### Regia Università degli studi di Roma

*Avviso di concorso a quattro posti di studio della fondazione Corsi*

(Regolamento generale approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 581, e regolamento speciale approvato dalla Facoltà di filosofia e lettere e dal Consiglio accademico nelle sedute 10 giugno e 18 luglio 1911, per la collazione dei posti di studio della fondazione Corsi — Deliberazione del Consiglio accademico del dì 11 marzo 1920).

È aperto fra gli studenti e laureati della Facoltà di filosofia e lettere, un concorso a 4 posti di studi della Fondazione Corsi, per le discipline appartenenti ai gruppi di filologia classica, di filologia moderna, di storia e geografia, e di filosofia.

Art. 1.

Possono concorrere tutti gli studenti e i laureati della Università di Roma, che nell'ultimo biennio abbiano frequentato lodevolmente i corsi, riportando una media di punti non inferiore a 24[30, e non siano mai stati oggetto di punizione disciplinare.

Art 2.

Le istanze per ammissione al concorso (su carta bollata da L. 1) dovranno essere inviate al preside della Facoltà entro 40 giorni a decorrere da oggi.

Art. 3.

L'attribuzione dei premi sarà giudicata da una Commissione composta di 5 professori nominati dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regio decreto 25 luglio 1910, n. 581.

Art. 4.

Se la Commissione lo riterrà necessario, potrà sottoporre a una prova, anche scritta, i candidati.

Art. 5.

Il premio è di L. 800 annue, da pagarsi in otto rate da gennaio ad agosto.

Art. 6.

Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi nell'Università di Roma, o, col consenso della Facoltà, in altra Università.

La Facoltà stabilità a quali altri obblighi i premiati dovranno ottemperare.

Art. 7.

Tutti gli atti del concorso sono soggetti alla revisione e all'approvazione del Consiglio accademico.

Art. 8.

Il godimento del premio è incompatibile col godimento di altri premi e con gli uffici di aiuto, assistente o tecnico e simili negli Istituti universitari o di insegnanti di qualunque grado nelle scuole pubbliche o private.

Roma, 20 marzo 1920.

Il rettore: *F. Scaduto*.

*Avviso di concorso*
*a cinque posti di studio della Fondazione Corsi*

(Regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 581, e norme speciali approvate dalla Facoltà di scienze e del Consiglio accademico in data 18 e 26 maggio 1911 per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi. — Deliberazione del Consiglio accademico del dì 11 marzo 1920).

È aperto il concorso, fra i laureati della Facoltà di scienze, della scuola degli ingegneri e in chimica e farmacia, a cinque posti di studio della Fondazione Corsi, con le normi seguenti:

Art. 1.

Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguito la laurea in questa Università o il diploma nella suddetta scuola da non oltre due anni e di avervi frequentato lodevolmente i corsi almeno per un biennio.

Art. 2.

Le domande per ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al preside della Facoltà entro 40 giorni a decorrere dalla data del presente avviso. Nella domanda il concorrente deve esporre il programma motivato degli studi che si propone di fare.

Art. 3.

La prova di concorso è per titoli e per esame. L'esame consiste in prove scritte, orali o pratiche, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso anche coloro che vinsero i premi nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno, ed a condizione che uniscano alla domanda la relazione degli studi fatti, dacchè hanno conseguito il posto: la Commissione esaminatrice, tenuto conto degli studi fatti e del profitto dimostrato, potrà esonerarli dall'esame o da una parte di esso, e deciderà se i posti siano da confermarsi in chi già li gode, o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 5.

Il concorso sarà deciso entro il mese di giugno venturo e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno 2/3 dei punti di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Il premio di L. 100 mensili dura 8 mesi, e per ritirare le quote nei mesi di lezione si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7.

Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi e, un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio, dovrà rimettere al preside della Facoltà una relazione che dia prova del profitto riportato.

Art. 8.

Il godimento del premio è incompatibile col godimento di altri premi e con gli uffici di aiuto, assistente o preparatore e simili negli Istituti universitari, o di insegnante di qualunque grado nelle scuole pubbliche o private.

Roma, 20 marzo 1920.

Il rettore: *F. Scaduto.*

*Avviso di concorso*
*a sei premi della Fondazione Rolli*

(Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1877, n. 1717, serie 2ª — Deliberazione del Consiglio accademico del dì 11 marzo 1920).

È aperto il concorso, per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia, a sei premi della Fondazione Rolli, di lire mille ciascuno.

I suddetti premi sono assegnati, uno per ciascuno dei sei anni di studio, agli studenti che hanno compiuto i relativi corsi annuali.

Art. 1.

Sono ammessi al concorso gli studenti, iscritti nell'anno scolastico 1919-920, che documenteranno, con regolari attestati, da rilasciarsi nelle forme prescritte dai regolamenti universitari:

*a*) di essere inscritti in questa Università ai corsi di medicina e chirurgia;

*b*) di avere con diligenza frequentate nella stessa Università le lezioni dell'anno per il quale lo studente può concorrere.

Art. 2.

Le istanze per ammissione al concorso (su carta bollata da L. 1) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al rettore dell'Università, non più tardi delle ore 12 del giorno 10 maggio p. v.; delle domande presentate dopo tale termine non sarà tenuto alcun conto.

Art. 3.

Il concorso consisterà in prove scritte, orali e pratiche, sulle seguenti materie:

Sull'anatomia umana, limitatamente a quella parte che è stata insegnata nel suddetto anno scolastico, per gli studenti che hanno compiuto il 1° anno.

Sulla fisiologia sperimentale, per quelli che hanno compiuto il 2° anno.

Sulla patologia generale, sulla materia medica e terapia generale e sulla igiene, per quelli che hanno compiuto il 3° anno.

Sulla medicina legale, sulla patologia speciale medica, sulla patologia speciale chirurgica e sulle istituzioni di anatomia patologica, per quelli che hanno compiuto il 4° anno.

Sulla clinica medica, sulla clinica chirurgica e sulla medicina operatoria, per quelli che hanno compiuto il 5° anno.

Sulla clinica ostetrica, sulla clinica dermosifilopatica e sulla clinica oftalmoiatrica, per quelli che hanno compiuto il 6° anno.

Art. 4.

I premi rimarranno aggiudicati a coloro che nelle prove di esame otterranno il maggior numero di voti; però, per conseguire il premio, si dovranno riportare non meno di ottanta voti su cento.

Con altro avviso saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo gli esperimenti.

Roma, 30 marzo 1920.

Il rettore: *F. Scaduto.*

*Avviso di concorso*
*ad un posto di studio della Fondazione Beltrami*

(Regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1906, n. CCCXVIII, parte supplementare — Deliberazione del Consiglio accademico del dì 11 marzo 1920).

È aperto il concorso tra i laureati in matematica e in fisica ad un posto di studio della Fondazione Beltrami con le norme seguenti:

1. Possono concorrere coloro che documenteranno di aver conseguita la laurea in matematica e in fisica in questa Università, nell'ultimo quadriennio, dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi nel secondo biennio dei loro studi.

2. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1) dovranno essere inviate, insieme col certificato dei voti riportati negli esami speciali di laurea e insieme cogli altri titoli scientifici posseduti dal concorrente, al preside della Facoltà di scienze entro 40 giorni a decorrere dalla data del presente avviso.

La Commissione giudicatrice, scelta nel seno della Facoltà, potrà, se lo crederà opportuno, richiedere anche dai concorrenti una prova orale o scritta.

3. Il concorso sarà deciso entro il mese di giugno ma la Commissione potrà escludere quelli fra i concorrenti che non si trovino in condizioni di dedicarsi interamente allo scopo, per il quale è istituito il posto di studio, ovvero abbiano un ufficio sufficientemente retribuito.

Saranno inoltre preferiti i concorrenti nati in Lombardia e più specialmente nella provincia di Cremona.

4. Il premio di L. 100 mensili dura 8 mesi e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, il premiato dovrà esibire l'attestato di diligenza, da rilasciarsi dal professore della materia, in questa Università, nella quale il premiato stesso deve perfezionarsi.

Roma, 30 marzo 1920.

Il rettore: *F. Scaduto.*

# PARTE NON UFFICIALE

## La Conferenza di San Remo

L'*Agenzia Stefani* comunica:

SAN REMO, 18. — Ecco la lista dei delegati alla Conferenza:

Italia: Nitti e Scialoja; Inghilterra: Lloyd George e Curzon; Francia: Millerand e Berthelot; Giappone: Matsui e Nagecka.

Le altre delegazioni saranno chiamate quando verranno sul tappeto gli altri argomenti che le riguardano.

SAN REMO, 18. — La conferenza dei tre primi ministri iniziatasi alle ore 17 è terminata alle ore 19,30.

SAN REMO, 19. — Il tempo è pessimo. Però verso le 10 si è rischiarato e qualche raggio di sole compare fra le nuvole.

Alle 11 si è tenuta la prima seduta della Conferenza.

All'ingresso della villa Devachan sono stati ammessi i fotografi e qualche operatore cinematografico. Nella villa sono state impiantate una *buvette* ed un *buffet*.

Si terranno due sedute al giorno: una comincierà alle 11 e l'altra alle 16.

Nell'incontro di ieri dei tre primi ministri fu fissato l'ordine dei lavori, ma non fu approfondita alcuna questione perchè l'approfondire i vari problemi spetta alla Conferenza plenaria. Primo argomento in esame è quello turco e dell'Asia Minore.

SAN REMO, 19 (ufficiale). — Il Consiglio supremo della Conferenza della pace si è riunito stamane alla villa Devachan, alle ore 11, ed ha discusso il trattato di pace con la Turchia.

Dopo di essersi consultato col Comitato di redazione ed aver esaminato le varie questioni ancora pendenti, ha deciso di convocare la Delegazione ottomana a Parigi per ricevere il testo del trattato il 10 maggio.

SAN REMO, 19 (ufficiale). — Il Consiglio supremo ha esaminato nella riunione odierna del pomeriggio un progetto di risposta al presidente Wilson, circa la questione ottomana.

Ha iniziato poi l'esame delle clausole finanziarie del trattato di pace con la Turchia.

Infine si è discusso intorno alla questione del Kurdistan.

# CRONACA ITALIANA

**Il Parlamento italiano al Senato degli Stati Uniti.** — Centoventiquattro senatori e novantasette deputati italiani hanno inviato il telegramma seguente al senatore Lodge, presidente della Commissione degli affari esteri nel Senato americano:

« Noi senatori e deputati del Parlamento italiano esprimiamo al Senato degli Stati Uniti d'America la più viva gratitudine per le recenti manifestazioni con le quali esso riconosce il buon diritto dell'Italia su Fiume e ad una soluzione della questione adriatica corrispondente all'interesse nazionale.

Noi vediamo nell'attitudine del Senato americano verso l'Italia la conferma di quello squisito senso del giusto che è la base delle sincere simpatie che dovranno sempre unire il popolo americano all'italiano ».

**Congresso.** — Ieri mattina si è inaugurato in Roma il Congresso promosso dalla Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura. Erano presenti S. E. il ministro di agricoltura on. Falcioni, parecchi senatori e deputati, numerose personalità della scienza agricola, numerosi professori.

S. E. il ministro pronunziò il discorso inaugurale dei lavori del Congresso. Parlò poscia il presidente dell'Unione, esponendo gli intenti del Congresso e augurandone il trionfo. Indi il Congresso iniziò i lavori.

*** Un altro congresso, quello nazionale agrario, si è inaugurato, pure domenica, nel pomeriggio nella sala degli Orazi e Curiazi, in Campidoglio.

L'on. senatore Apolloni, sindaco di Roma, salutò, applauditissimo, i congressisti, esaltando la ricchezza agricola d'Italia, garanzia della sicurezza del paese.

Il comm. Bartoli, a nome dei congressisti, ringraziò il sindaco.

Ieri, nel ridotto del teatro Costanzi, il Congresso continuò i suoi lavori.

**Mercato serico.** — Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro comunica i seguenti dispacci dei suoi corrispondenti:

*Shanghai, 29 marzo.* — Mercato seta calmo - Sete classiche 12|14 a 20|22 doboli a frs. 1300 - Redevdee filature Pegasus n. 1 frs. 900 - Tsatlee filature Kunkee Mars n. 1 frs. 840 - Tussah sostenute a 530 - Cambio taels su Francia a 4 mesi vista frs. 22.05 - Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1919 920 sono state di balle 30.200 per filature all'europea bianche - 5400 per filature all'europea gialle - 18.400 sete bianche native - 14.700 sete gialle native - 12.200 Tussah.

*New-York, 30 marzo.* — Continua miglioramento mercato seta con discreta richiesta - Italiana invariata - Quotasi giapponese 1 1|2 dollari 13.80 - Extra 14.10 - Double 14.40 - Cinesi 14.85 - Canton New Style 12 - Cambio a vista del dollaro 20.60.

*Tokio, 1° aprile.* — Mercato seta con qualche ripresa affari per America - Prezzi sostenuti in rialzo - Quotasi Shinshu 1 1|2 13|15 yen 3440 equivalenti franchi 456 - Le esportazioni dal 1° luglio al 31 marzo sono state di balle 194.888 per l'America, 4672 per l'Europa - Lo stock 15.000 - Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 7.40.

*New-York, 6.* — Mercato seta inattivo debole - Stocks sufficienti - Quotasi classica dollari 13,50 - Extra 13,75 - Giapponese 1 1|2 13,20 - Extra 13,75 - Double 14 - Cinesi 15 - Canton New Style 12,25 - Cambio a vista del dollaro 20,75.

*New-York, 13.* — Mercato seta calmo con ribasso prezzi - Quotasi classica italiana dollari 13 - Extra 13,25 - Giapponesi 1 1|2 12,60 - Extra 13 - Double 13,25 - Cinesi 14 - Cantonesi 12.

Cambio a vista del dollaro 22,50.

# TELEGRAMMI " STEFANI „

SANTA FÈ DE BOGOTA, 16. — Una violenta esplosione dovuta ad imprudenza ha distrutto alcuni fabbricati della Calle Fonda a Santa Fè de Bogota. Vi sono numerose vittime. I danni sono rilevanti.

STOCCOLMA, 18. — Le organizzazioni estremiste svedesi avevano preparato l'invio di molti operai in Russia con fortissimi salari.

Il bolscevico svedese Grimlund che si trova in Russia ha fatto sapere ai compagni che bisogna evitare i contatti perchè data la situazione attuale in Russia tutti gli operai tornerebbero presto in Svezia violentemente antibolscevichi.

MESSICO, 18. — Un comunicato ufficiale pubblicato sabato dal Governo annunzia che è scoppiata una rivoluzione nello Stato di Michoacan.

Il generale Pascal Rubio, governatore di Michoacan, partigiano di Obregon, si trova a capo dell'insurrezione.

Il comunicato dichiara che Rubio, accompagnato da centocinquanta uomini, è fuggito con il tesoro dello Stato.

Il Governo ha inviato un distaccamento per inseguire il governatore ribelle.

Nei circoli ufficiali si considera la ribellione, come del resto era attesa, come puramente locale. Si segnala che la maggior tranquillità regna negli altri distretti dello Stato.

LONDRA, 19. — Benchè il generale Denikin sia stato ricevuto al suo arrivo a Londra dal rappresentante del ministro della guerra britannico, si dichiara ufficialmente che la sua visita in Inghilterra non ha alcun carattere politico.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*